

TUTELA DEL CONSUMATORE FRA INFORMAZIONI UTILI E CASI PRATICI (2^ PARTE)

1. Cos'è la garanzia di conformità?

“Garanzia legale di conformità” significa che il venditore deve garantire che l'auto venduta è conforme alla descrizione fattane nel contratto.

In particolare il venditore garantisce che l'automobile è esente da vizi materiali o giuridici e presenta le qualità essenziali della categoria dell'auto acquistata o quelle promesse dal commerciante.

2. Irrinunciabilità della garanzia

La garanzia legale è irrinunciabile e non può essere limitata.

Laddove, infatti, il consumatore sottoscriva di voler limitare qualitativamente o quantitativamente la garanzia, tali disposizioni saranno considerate nulle. La legge stabilisce che ogni clausola contrattuale, che limiti i diritti del consumatore riconosciuti dalla normativa, è da considerarsi vessatoria e dunque nulla di fronte al Giudice.

3. A chi deve rivolgersi il consumatore in caso di non conformità?

Il consumatore deve denunciare l'eventuale non conformità dell'autovettura direttamente al concessionario.

Infatti l'acquirente ha concluso il contratto con il concessionario, dunque la legge gli impone di proseguire il rapporto instauratosi, anche con riguardo all'assistenza. Ma per queste considerazioni vale quanto già descritto a proposito della vendita dei beni di consumo.

4. Le trattative per l'acquisto...

Tutto ciò, che è stato oggetto di trattativa, è considerato dalla legge parte integrante del contratto.

Si pensi al fatto che un addetto alla vendita di auto usate mostri ad un cliente un'automobile, enunciandone le caratteristiche ed in particolare affermando che quell'esemplare è equipaggiato con una specifica marca di freni. Se l'acquirente dichiara che questa particolare caratteristica risulta rilevante, se non indispensabile, per il suo acquisto, laddove in seguito venisse a sapere che, invece, la marca dei freni è diversa da quella dichiarata, il consumatore avrebbe il diritto di attivare la garanzia di conformità nei confronti del venditore, poiché il bene non è risultato conforme a quanto promesso.

D'altronde risulta di fondamentale importanza, e dunque di enorme rilevanza in sede processuale, l'uso per il quale il mezzo è stato venduto.

Tale importanza viene presa in considerazione proprio nel caso in cui il consumatore abbia espresso una specifica esigenza nel corso delle trattative e gli sia stato assicurato di poterla soddisfare con l'acquisto di quel mezzo.

Quando, di fatto, a seguito di conclusione del contratto e di consegna, l'automobile risulta non possedere le caratteristiche/qualità richieste ed assicurate, il consumatore ha diritto di chiedere la risoluzione contrattuale.

5. le caratteristiche pubblicizzate...

Anche quanto è stato pubblicizzato è parte del contratto. Le caratteristiche e le qualità pubblicizzate dell'auto in vendita, che non siano state rettifiche in documenti sottoposti all'attenzione del consumatore prima della conclusione del contratto di vendita e sottoscritte dallo stesso, sono da considerarsi parte integrante del contratto.

Infine anche tutto ciò, che è stato detto in presenza di testimoni, non corretto o specificato in documenti sottoscritti dal consumatore, fa parte del testo contrattuale.

Accade spesso che il concessionario affermi che l'autovettura sia "tutta tagliandata": ciò assume uno specifico rilievo contrattuale; pertanto, ove quanto dichiarato non rispondesse a verità anche parzialmente, si manifesterebbe un difetto di conformità.

6. ...e le presunzioni dell'acquirente

In mancanza di altre informazioni scritte o verbali, anche ciò, che l'acquirente può ragionevolmente presumere od aspettarsi sulle condizioni o caratteristiche del veicolo è parte del contratto.

Dunque, se il venditore dichiara solo l'età ed il chilometraggio effettuato dall'autovettura usata, che sta vendendo, non limita la propria responsabilità, ma, al contrario, la amplia, dovendo dimostrare, in caso di giudizio, su cui si sia basato l'eventuale reclamo.

Ciò non significa che il venditore sia condannato a rispondere comunque dei vizi di ogni genere riscontrati nel bene. Si è pensato, infatti, all'opportunità, per il venditore, di inserire nel contratto una descrizione riguardante l'uso, come vedremo, che è stato fatto dell'auto usata.

7. In cosa consiste la garanzia?

Il venditore non deve garantire l'assenza assoluta di difetti. Il concessionario deve, infatti, rendere noti all'acquirente, prima dell'acquisto, i vizi in essere e quelli potenziali del bene, nonché le caratteristiche dello stesso, in modo da rendere l'acquirente consapevole di ciò, che sta acquistando e delle spese cui eventualmente dovrà far fronte per eliminare i difetti presenti.

In tal modo si tutela sì il consumatore, ma anche il venditore da sgradevoli sorprese.

Un'Associazione di consumatori, ad esempio, ha previsto, con l'elaborazione del "Patto Chiaro per l'acquisto dell'auto usata", alcuni accorgimenti, che il venditore può rispettare a tal fine:

- fornire all'acquirente le informazioni riguardanti tutti gli equipaggiamenti, che concorrono a determinare il prezzo di vendita;
- indicare il valore degli equipaggiamenti più significativi, al fine di gestire eventuali contenziosi successivi alla vendita;
- indicare il chilometraggio effettivo percorso dall'auto in vendita e, nel caso siano stati effettuati interventi importanti, indicazione del chilometraggio percorso alla data dell'intervento;
- indicare il numero effettivo dei precedenti proprietari;
- indicare l'origine del veicolo (se di importazione, se era stata assegnata a leasing, se a noleggio, ecc.);
- fornire un documento formale attestante lo stato d'uso del veicolo con la specificazione delle parti, che necessitano di intervento prima delle normali scadenze di manutenzione od al di fuori delle operazioni di manutenzione;
- fornire un certificato di conformità del veicolo, che definisca o richiami il periodo di garanzia pattuito (non può mai essere inferiore ad un anno), che enunci taluni diritti del consumatore, quali il diritto di avanzare reclamo di non conformità al venditore e che faccia richiamo allo stato d'uso del veicolo, ai documenti forniti ed agli equipaggiamenti;

- fornire sempre il libretto di uso e manutenzione del veicolo od una sua copia anastatica, nonché il libretto dei tagliandi;
- in mancanza di pattuizioni la garanzia legale deve intendersi corrispondente a 24 mesi;
- le parti possono comunque accordarsi su un termine diverso, purchè non inferiore a 12 mesi. Il termine previsto per denunciare il difetto di conformità al venditore è di 60 giorni dalla scoperta dello stesso, pertanto il termine oltre il quale cessano gli obblighi del venditore è di 60 giorni dopo la scadenza della garanzia.

8. Casi pratici

Molti vizi, che non hanno nulla a che vedere con un guasto, possono essere considerati difetti di conformità in un'automobile. Ne riportiamo solo alcuni a titolo di esempio:

- irregolarità dei documenti;
- indisponibilità del libretto d'uso e manutenzione;
- mancata effettuazione dei tagliandi o mancata documentazione dei medesimi;
- revisione scaduta al momento della consegna;
- pneumatici deformati;
- presenza di modifiche alle centraline e/o alle parti meccaniche per l'incremento di potenza;
- pasticche e dischi da sostituire a percorrenza ravvicinata;
- ammortizzatori da sostituire a percorrenza ravvicinata;
- frizione che "slitta";
- servosterzo rumoroso;
- cambio con difetti (innesti duri, grattate, rumorosità);
- batteria che non tiene la carica;
- gomme o cerchi di misura non ammessa dal libretto;
- impianto dell'aria condizionata con gas freon non ecologico;
- serrature diverse;
- indisponibilità della chiave per l'esclusione della suoneria antifurto;
- tappezzeria usurata in aree non immediatamente visibili;
- riparazioni della carrozzeria scadenti, disallineamento delle battute dei cofani o delle portiere;
- guarnizioni delle portiere o dei cofani difettose;
- funzionamento difettoso degli impianti ausiliari (radio, antenna elettrica, diffusori, climatizzatore);
- difetti nell'impianto elettrico;
- fari o catadiottri da sostituire;
- difetti nelle spie o nella strumentazione.

9. La normativa

Direttiva 1999/44/CE recepita dal D.Lgs. 24/2002, che ha introdotto nel Codice Civile gli artt. 1519 bis e seguenti, oggi recepiti nel Codice del Consumo agli artt. da 128 a 135 senza avere subito ulteriori modifiche.